



COMUNE DI SINNAI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PARERE n. 16 DEL 23.07.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di luglio, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Aldo Cadau, (Presidente del Collegio),

Dott.ssa Roberta Manca (Componente del Collegio),

Dott. Romolo Salis (Componente del Collegio),

per esaminare la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21.07.2021 avente ad oggetto:

“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 09/07/2021 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per manutenzione immobili e strade di proprietà dell'Ente”.

In apertura di seduta, il Collegio procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di

attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Premesso che

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126, dispone che il Consiglio Comunale con periodicità stabilita dal regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, provvede a verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio e se necessario ad adottare le indispensabili misure correttive;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che le variazioni al bilancio siano di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 – bis e 5 - quater;
- i commi 4 e 5 del sopracitato art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono rispettivamente che: “ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;
- l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere su ogni variazione al bilancio;
- ai sensi del combinato di cui agli artt. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, la Giunta Comunale, in caso d'urgenza, possa adottare variazioni di bilancio di previsione, salvo ratifica, a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- l'articolo 1, comma 785, della Legge 285/2017 semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando l'obbligo precedentemente

previsto all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

Rilevata

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 09/07/2021, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni compensative tra missioni/programmi al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visti

- la documentazione inerente la Variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 09/07/2021 avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Considerata

- la variazione in oggetto così come descritta nella delibera in analisi e nei relativi allegati che hanno consentito di verificare il permanere degli Equilibri di Bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs n. 267/2000, nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
- la necessità di apportare in via d'urgenza le variazioni al bilancio previsione derivanti dall'esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di

spesa relative a finanziamenti assegnati al Comune di Sinnai e in particolare al finanziamento ministeriale per i centri estivi anno 2021 (€ 49.809,88) oltre che al finanziamento di alcuni servizi socio-assistenziali provenienti dall'ente capofila del PLUS Quartu - Parteolla (Fondo Povertà relativo a diverse annualità per € 762.947,44, PaIS per € 68.920,39, Centro per la famiglia € 45.000,00);

- la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della delibera oggetto di analisi per le motivazioni sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

Verificato

- il rispetto dell'art.175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 3, che il Bilancio di Previsione possa subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, entro la data del 30 novembre di ciascun anno;
- i requisiti d'urgenza dei provvedimenti surrogatori adottati dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
- che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000.

Visti

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori

Esprime

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21.07.2021 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 09/07/2021 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per manutenzione immobili e strade di proprietà dell'Ente” in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni in analisi

risultando mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, e all'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Aldo Cadau

F.to Dott.ssa Roberta Manca

F.to Dott. Romolo Salis